Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 20 AGOSTO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Cassa di risparmio in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1973. — **Cassa di risparmio in Bologna - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1973. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1973. — **Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 2 agosto 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1973. — **E.M.I.S. - Esercizio Molini Industriali Solero, società per azioni, in Solero (Alessandria):** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1973. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1973. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1973. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario, in Napoli:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1973. — **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1973. — **Sacelit Manufatti Cemento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1973.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito fondiario, in Milano:** Cartelle fondiarie, obbligazioni opere pubbliche e obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 1° agosto 1973.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1973.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1973, n. 485.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ALLEGATO

Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi.

Roma, 30 luglio 1971

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi fra le Delegazioni dei nostri due Paesi in merito alla sistemazione definitiva delle salme dei Caduti per proporre quanto segue:

Il Governo italiano si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione

dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti jugoslavi.

L'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione alla importazione viene accordata anche, con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio italiano in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali, potrà essere sostituito da una lettera di impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore di Jugoslavia in Roma o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo jugoslavo si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte o sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Jugoslavia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti italiani.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio jugoslavo in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Belgrado o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri italiani, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono che le richieste di esenzione doganale, inoltrate tramite le rispettive Ambasciate e riguardanti importazioni connesse ai fini sopra specificati, dovranno essere corredate di un inventario dettagliato dei materiali stessi e di una attestazione ai termini della quale le Ambasciate stesse assumono l'impegno che i materiali importati saranno utilizzati esclusivamente ai fini predetti.

Qualora da parte del Governo jugoslavo si concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta di ugual tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

MILESI FERRETTI

S.E. SRDJA PRICA — *Ambasciatore della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia*

ROMA

Roma, 30 luglio 1971

Signor Ministro plenipotenziario,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi fra le Delegazioni dei nostri due Paesi in merito alla sistemazione definitiva delle salme dei Caduti per proporre quanto segue:

Il Governo italiano si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti jugoslavi.

L'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione alla importazione viene accordata anche, con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio italiano in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore di Jugoslavia in Roma o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo jugoslavo si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte o sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Jugoslavia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti italiani.

Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio jugoslavo in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Belgrado o da chi ne fa le veci.

Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri italiani, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono che le richieste di esenzione doganale, inoltrate tramite le rispettive Ambasciate e riguardanti importazioni connesse ai fini sopra specificati, dovranno essere corredate da un inventario dettagliato dei materiali stessi e di una attestazione ai termini della quale le Ambasciate stesse assumono l'impegno che i materiali importati saranno utilizzati esclusivamente ai fini predetti.

Qualora da parte del Governo jugoslavo si concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta di ugual tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica ».

Al riguardo, ho l'onore di comunicarLe, Signor Ministro plenipotenziario, che il Governo jugoslavo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro plenipotenziario, le espressioni della mia alta considerazione.

SRDJA PRICA

Signor Ministro plenipotenziario GIAN LUIGI MILESI FERRETTI — *Vice direttore generale degli affari politici, Ministero degli affari esteri*

ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 30 luglio 1973, n. **486**.

Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari iscritti nel « Quadro speciale » del provveditorato agli studi di Gorizia, istituito con legge 4 febbraio 1963, n. 120, sono immessi, a partire dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge, nel ruolo organico degli insegnanti elementari, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526, o nel ruolo in soprannumero di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Art. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo è annualmente conferito il cinquanta per cento dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia ed il cinquanta per cento dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, fatto salvo quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Agli effetti dell'immissione in ruolo, il provveditore agli studi di Gorizia forma una graduatoria di merito nella quale gli aspiranti sono iscritti nell'ordine determinato dal punteggio complessivo assegnato a ciascuno secondo la tabella di valutazione dei titoli, prevista per il concorso magistrale.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 30 luglio 1973, n. **487**.

Finanziamento della Stazione zoologica di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli, stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155, è elevato, a far luogo dall'esercizio finanziario 1972, da lire 10 milioni a lire 645 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973, restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Aleatico di Puglia » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Puglia — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Aleatico di Puglia » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1972, n. 259;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Aleatico di Puglia » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Aleatico di Puglia » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Aleatico di Puglia ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Aleatico di Puglia » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini che hanno già subìto il periodo minimo di invecchiamento, o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alla scheda di produzione.

Art. 5.

Al vino « Aleatico di Puglia » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 68

Disciplinare di produzione per il vino « Aleatico di Puglia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aleatico di Puglia » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Aleatico di Puglia » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85 % dal vitigno Aleatico.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negro Amaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio delle province di: Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Aleatico di Puglia » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono quindi da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo-argilloso-silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Aleatico di Puglia » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e preparazione del vino devono avvenire nelle province di: Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona, previsti dalla vigente legislazione escludendo qualsiasi correzione a mezzo di concentrato e qualsiasi concentrazione ad eccezione di quella a freddo.

E' consentita la preparazione dell'« Aleatico di Puglia » nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il vino « Aleatico di Puglia » può essere preparato nei seguenti tipi: « dolce naturale » e « liquoroso dolce naturale », da indicare in etichetta, e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale

colore: rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 15, di cui almeno 13 svolti;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Liquoroso

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, caldo, dolce, armonico, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 18,50, di cui almeno 16 svolti;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Aleatico di Puglia » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino « Aleatico di Puglia », qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, può portare in etichetta la qualifica di « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve e dalla data di alcolizzazione per il tipo liquoroso.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località facenti parte della regione pugliese e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti l'« Aleatico di Puglia » può figurare l'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Aleatico di Puglia » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10490)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino approvato con decreto del Ministro per il tesoro 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti ministeriali 11 agosto 1955, 24 agosto 1961, 3 settembre 1966, 8 novembre 1967 e 23 novembre 1972;

Considerato che il prof. Luciano Jona, confermato presidente dell'istituto predetto, con decreto presidenziale 1° dicembre 1963, è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Luciano Jona è confermato presidente dello Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, per la durata di un quadriennio prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 200

(10548)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni erogate dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni erogate dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 15004 del 14 giugno 1973;

Accertato, in base ai calcoli effettuati dal predetto istituto, che l'indice medio del costo della vita ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1970 e giugno 1971 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 5,5 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1973 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 5,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1972 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(10557)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.

Sostituzione di due membri del Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende carbosiderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, modificato con i decreti ministeriali 6 agosto 1959, 20 novembre 1967, 20 marzo 1969, 30 ottobre 1969, 9 marzo 1970, 29 gennaio 1971, concernente la composizione del Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che la Federazione impiegati operai metallurgici - C.G.I.L. - ha designato come rappresentante dei lavoratori in seno al comitato il signor Angelo Airoldi in sostituzione del signor Antonio Lettieri;

Considerato altresì che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato come suo rappresentante in seno al comitato il dott. Mario Sacchi in sostituzione del dott. Giovanni Chiabrando, deceduto;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al comitato suddetto del signor Antonio Lettieri con il signor Angelo Airoldi e del dott. Giovanni Chiabrando con il dott. Mario Sacchi;

Decreta:

Sono nominati membri del Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, ed all'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, il signor Angelo Airoldi in sostituzione del signor Antonio Lettieri, e il dott. Mario Sacchi in sostituzione del dottor Giovanni Chiabrando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10549)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1973.

Modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio presso il Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nella premessa, sono apportate le seguenti modifiche.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; pubbliche relazioni; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell attività di competenza; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni interessanti l'attività della direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza; tenuta e aggiornamento dell'albo delle ditte.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento dell'attività della direzione generale; coordinamento degli studi e delle proposte concernenti la normativa nelle materie di competenza della direzione generale; collaborazione con gli stati maggiori per l'impostazione e soluzione dei problemi di carattere generale interessanti la direzione generale; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; coordinamento dell'attività degli organi dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; direttive sulle procedure tecnico-amministrative e sui metodi di determinazione dei prezzi e di controllo dei costi; raccolta ed elaborazione di dati statistici; attività per la formazione di personale tecnico specializzato militare e civile quando effettuata presso gli stabilimenti dipendenti; relazioni sull'attività della direzione generale; coordinamento problemi generali N.A.T.O.

1ª Divisione - studi - progetti per l'Esercito e la Marina:

studi di problemi tecnico-costruttivi di carattere generale; elaborazione di progetti per lavori in campo nazionale ed internazionale.

2ª Divisione - lavori Esercito:

pratiche riguardanti l'esecuzione di lavori relativi alle infrastrutture nazionali ed internazionali di pertinenza dell'Esercito ed alla bonifica dei campi minati.

3ª Divisione - lavori Marina:

pratiche riguardanti l'esecuzione di lavori relativi alle infrastrutture nazionali ed internazionali di pertinenza della Marina; revisione tecnica dei prezzi contrattuali.

4ª Divisione - collaudi - revisione contabilità Esercito e Marina:

pratiche relative ai collaudi e contabilità dei lavori; revisione tecnica dei prezzi contrattuali.

5ª Divisione - studi - progetti per l'Aeronautica:

studi di problemi tecnico-costruttivi di carattere generale; elaborazione di progetti per lavori in campo nazionale ed internazionale.

6ª Divisione - lavori Aeronautica:

pratiche riguardanti la esecuzione dei lavori edili e delle opere metalliche e speciali di pertinenza dell'Aeronautica, in campo nazionale ed internazionale.

7ª Divisione - impianti Aeronautica:

pratiche riguardanti la costruzione di impianti elettromeccanici, di oleodotti, di depositi, di cucine nonchè di impianti per il condizionamento e per l'assistenza al volo, di pertinenza dell'Aeronautica, in campo nazionale ed internazionale.

8ª Divisione - collaudi - revisione contabilità Aeronautica:

pratiche relative ai collaudi e contabilità dei lavori; revisione tecnica dei prezzi contrattuali.

9ª Divisione - studio e sviluppo tecnico:

studio e sviluppo dei materiali del genio. Programmazione dell'attività degli stabilimenti dipendenti. Elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali di competenza. Emanazione dei provvedimenti correttivi segnalati dalle forze armate. Attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

10ª Divisione - approvvigionamento, manutenzione e riparazione:

attività inerenti all'approvvigionamento, alla distribuzione, alla cessione, alla manutenzione, alla riparazione, al recupero ed alla alienazione dei materiali del genio. Condizioni tecniche contrattuali; controllo delle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi. Attività connesse con le ispezioni tecniche. Pratiche connesse alla codificazione dei materiali.

11ª Divisione - espropri - acquisti consensuali - permute - dismissioni:

pratiche in materia di acquisti consensuali; espropri e liquidazione delle relative indennità; permute, dismissioni di immobilii. Tenuta dell'inventario dei beni immobili in uso all'amministrazione militare.

12ª Divisione - servitù - nulla osta zone militarmente importanti - piani regolatori - liquidazione danni:

pratiche in materia di servitù militari e di concessione di nulla osta per le zone militarmente importanti e per i piani regolatori; liquidazione di danni causati alle proprietà private per esercitazioni militari.

13ª Divisione - affitti - forniture idriche ed elettriche - raccordi ferroviari:

pratiche in materia di fitti di immobili demaniali e privati; pratiche relative alla concessione di alloggi demaniali; pagamento di canoni e contributi per l'edilizia popolare; forniture idriche ed elettriche; raccordi ferroviari; concessioni agricole; custodia immobili.

14ª Divisione - contratti:

attività giuridico-amministrativa relativa ai contratti per lavori e forniture. Esame e definizione in via amministrativa delle riserve.

15ª Divisione - liquidazione e revisione prezzi: liquidazione dei contratti e delle parcelle dei collaudatori. Liquidazione degli atti di revisione prezzi contrattuali.

16ª Divisione - bilancio:

gestione dei capitoli di pertinenza della Direzione generale. Assegnazione e accreditamento di fondi. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 3. — L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti 29 marzo 1972; 6 settembre 1972 e 6 marzo 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della suddetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale di primo, secondo e terzo grado

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla sottoelencata persona:

Buscemi S. E. dott. Ugo, procuratore generale della Repubblica, Messina.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoelencate persone:

Alagna dott. Romano, presidente dell'istituto orfanotrofio « Rubino » di Marsala;

Alborno dott. Aldo, presidente dell'O.N.M.I. di Aosta;

Alfano Oscar, segretario capo della procura per i minorenni, segretario del consiglio di patronato di Catanzaro;

Baj ing. Mario, titolare del maglieficio B.P.S., Olgiate Comasco;

Barone Vincenzo, segretario della procura della Repubblica di Salerno;

Barra dott. Giuseppe, provveditore agli studi di Palermo;

Bartesaghi Antonio, segretario capo della procura della Repubblica di Verona;

Belardinelli Luciana, assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Terni;

Bernini prof. Carlo, presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso;

Bon suor Antonietta, ex superiora presso gli istituti penitenziari per donne di Venezia;

Buonocore prof. avv. Pierfranco, componente del consiglio di patronato di Palermo;

Buosi Lombardi Antonietta, componente del consiglio di patronato di Treviso;

Carlucci dott. Gennaro, componente del consiglio di patronato di Melfi;

Carnevale dott.ssa Maria Luisa, giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Sulmona;

Carozzi dott. Giuseppe, ex sanitario del carcere giudiziario di Pavia;

Carta Giovanni, membro del consiglio di patronato di Oristano;

Carulli dott. Giovanni, ex direttore capo per gli istituti di prevenzione e pena;

Casini Marta, presidentessa dell'associazione assistenziale Maria Cristina di Savoia di Rovigo;

Clavari Laura, collaboratrice del consiglio di patronato di Urbino;

Cassese dott. Luigi, provveditore agli studi, componente del consiglio di patronato di Salerno;

Ciabattoni padre Giustino Igino, esperto di problemi carcerari, Camerino;

Cioffi avv. Floriano, presidente della società di patronato per liberati dal carcere di Bologna;

Colangelo cav. Carmine, segretario capo dirigente presso la procura della Repubblica di Ariano Irpino;

Collegio provinciale dei geometri di Bari, ha collaborato con il consiglio di patronato di Bari;

Conti dott. Giuseppe, ex sanitario presso la casa penale di Firenze;

Consolino sac. don Giuseppe, ex cappellano, casa penale di Fossano;

Contri prof. Lorenzo, collaboratore del consiglio di patronato di Padova;

Coppini avv. Guido, collaboratore del consiglio di patronato di Cremona;

Da Empoli dott. Giovanni, ex sanitario delle carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

D'Agosto dott. Mattia, ex sanitario delle carceri giudiziarie di Vallo della Lucania;

Deangelis Ada, componente del consiglio di patronato di Cuneo;

de Augustinis Molfese dott.ssa Ester, assistente carceraria presso il consiglio di patronato di Trani;

Denes prof. Giulio, assistente carcerario presso il consiglio di patronato di Padova;

Desole Fausto, componente del consiglio di patronato di Sassari;

Di Giovanni cav. Luigi, segretario del consiglio patronato di Brescia;

Di Paolo rag. Giulio, assistente carcerario del consiglio di patronato di Trento;

Dore prof. dott. Maria Cristina, collaboratrice del consiglio di patronato di Bologna;

Facecchia rag. Antonio, assistente carcerario del consiglio di patronato di Tolmezzo;

Fassio Luigia in Ottaviani, presidente dell'O.N.M.I. di Asti;

Ferrari avv. prof. Santo, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;

Ferraro Rosa in De Noia, collaboratrice del consiglio di patronato di Lagonegro;

Ferreri cav. Antero, segretario capo della procura della Repubblica di Oristano;

Gallo sac. don. Giovanni, ex cappellano delle carceri giudiziarie di Napoli;

Giauni prof. Giovan Battista, direttore sanitario del centro clinico delle carceri di Genova;

Giuso Ernesta ved. Lucani, collaboratrice del consiglio di patronato di Acqui;

Griffo dott. Rosario, ex odontoiatra delle carceri giudiziarie di Palermo;

Guido rag. Vittorio, presidente della cassa di risparmio di Alessandria;

Iabbraccio dott. Vincenzo, ex sanitario della casa di rieducazione per donne di Airola;

Imbriale Michele, assistente carcerario del consiglio di patronato di S. Angelo dei Lombardi;

Legnani Giovanni Battista, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;

Maranesi rag. Giovanni, collaboratore del consiglio di patronato di Bologna;

Marconi dott. Giovanni, componente dei consiglio di patronato di Napoli;

Marozzi Lilla, componente del consiglio di patronato di l'Aquila;

Massa dott. Domenico, collaboratore del consiglio di patronato di Savona;

Melis Olga, collaboratrice del consiglio di patronato di Cagliari;

Misiano dott. Giacomo, segretario generale dell'E.C.A. di Palermo;

Montalto dott. Sebastiano, direttore del centro didattico « Gabelli » di Palermo;

Munno dott. Pasquale, ex direttore degli istituti di pena di S. Maria C. Vetere;

Orlando dott. Salvatore, ex sanitario del carcere giudiziario di Fermo;

Palmieri dott. prof. Aniello, sostituto procuratore della Repubblica di Orvieto;

Pansa Calvino, ex segretario capo degli istituti di pena di Eboli;

Pappa dott. Salvatore, capitano dei carabinieri di Tivoli, Roma;

Pascolini Iride, benemerita dell'assistenza carceraria e post-carceraria, Viterbo;
Paulli sac. don. Giuseppe, ex cappellano del carcere giudiziario di Cremona;
Pellegrino prof. Alberto, collaboratore del consiglio di patronato di Camerino;
Petruzzellis dott. Giuseppe, segretario capo della procura della Repubblica di Bari;
Piccinini Licia ved. De Ritis, assistente carceraria del consiglio di patronato di Pescara;
Piccone cav. Giuseppe, componente del consiglio di patronato di Sanremo;
Rey dott. prof. Mario, sindaco di Ivrea;
Rotondi dott. Francesco, ex sanitario delle carceri giudiziarie di Avellino;
Santonastaso dott. Francesco, procuratore della Repubblica di Trieste;
Sensale dott. Francesco, giudice delegato all'ufficio adozioni del Tribunale dei minorenni di Roma;
Serena Giorgio, collaboratore del consiglio di patronato di Treviso;
Silanos dott. Antonio, ex sanitario della casa di reclusione di Alghero;
Tellerani sac. don. Paolo, ex cappellano delle carceri giudiziarie di La Spezia;
Toxiri Quintino, segretario del consiglio di patronato di Trieste;
Toto prof. dott. Vito, provveditore agli studi di Treviso;
Turillazzi dott. Mameli, ex sanitario delle carceri giudiziarie di Grosseto;
Visentini avv. Bruno, presidente della società Olivetti di Ivrea;
Zanoni prof. Aldo, collaboratore del consiglio di patronato di Padova;
Zecca Aminta ved. Pace, assistente carcerario del consiglio di patronato di Pescara.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoelencate persone:

Albergotti Maria Luisa, assistente carceraria del consiglio di patronato di Arezzo;
Badano Maria, collaboratrice del consiglio di patronato di Asti;
Balassone suor Maria Assunta, ex guardiana della casa di reclutamento per donne di Trani;
Balsamini Carlo, ex operaio specializzato degli istituti di pena;
Beccati Pietro, ex operaio specializzato degli istituti di pena;
Bellinello Ivo, assistente carcerario del consiglio di patronato di Rovigo;
Bellitti sac. don. Francesco, collaboratore del consiglio di patronato di Brindisi;
Benedettini Edoardo, membro del consiglio di patronato di Siena;
Bertoldi Bruno, assistente carcerario del consiglio di patronato di Bolzano;
Bin Ermanno, benemerito dell'assistenza carceraria di Udine;
Biondi Duilio, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Biserni Silvia, collaboratrice del consiglio di patronato di Grosseto;
Blasich Gina Rosa in Cacitti, assistente carceraria, Tolmezzo;
Bof rag. Giovanni, ex ragioniere degli istituti di pena;
Bonardi Felicina in Andreis, assistente carceraria, Cuneo;
Cambiaghi Felice, assistente carcerario, Monza;
Campo Rosetta in Manzo, assistente carceraria, Trapani;
Cancellaro rag. Michele, segretario della procura della Repubblica di Lecco;
Cantoro Alfredo, ex operaio specializzato degli istituti di pena;
Cappello avv. Mario, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Cardinale dott. prof. Iolanda, componente del consiglio di patronato di Vallo della Lucania;
Cattaneo Giulia, componente del consiglio di patronato di Lamezia Terme;
Carretto can. prof. Guido, componente del consiglio di patronato di Mondovì;
Cerfogli Virgilio, assistente carcerario, Rieti;
Cirotti Nello, industriale, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Colombo rag. Luigi, assistente carcerario, Varese;
Corradini Elio, industriale, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Cottini Luigi, assistente carcerario, Varese;
Cristiani suor Nunzia, ex guardiana della casa penale per donne di Trani;
Cucchiara Irene, assistente carceraria, Ragusa;
Cutellè Piero, collabora alla rieducazione e l'emenda dei minori, Roma;
D'Alessandro Giustino, segretario capo della procura della Repubblica di Livorno;
Damiani Anna, assistente carceraria, Brescia;
De Feo prof. Vittorio, assistente carcerario, Isernia;
Della Michelina Oreste, ex operaio specializzato degli istituti di pena;
Delle Sedie Paola, assistente carceraria, Pisa;
Del Monte prof. Angelo, assistente carcerario, Tolmezzo;
Del Negro Angelo, assistente carcerario, Pordenone;
De Lucca Ettore, componente del consiglio di patronato di Rimini;
Del Panta dott. Antonio, collaboratore del consiglio di patronato di Firenze;
Del Prete dott. Oronzo, segretario del consiglio di patronato di Lecce;
De Simoni dott. ing. Ugo, dirigente della società Olivetti di Ivrea;
Di Biase Pietro, maresciallo dei carabinieri, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Di Caprio Ubaldo, ex operaio capo per gli isituti di pena;
Drommi Giuseppe, ex archivista per gli istituti di pena;
Filipponi dott. Romualdo, assistente carcerario, Pescara;
Floro Concettina, componente del consiglio di patronato di Lamezia Terme;
Franceschi Vezio, segretario del consiglio di patronato di Parma;
Gaidolfi Carolina, assistente carceraria, Piacenza;
Garelli Amalia, assistente carceraria, Mondovì;
Gavotti Di Castellaro dott. Giovanni Maria, collabora alla rieducazione e l'emenda dei minori, Roma;
Gerace dott. Rocco, segretario capo della procura della Repubblica di Palmi;
Ghiori Vasco, segretario del consiglio di patronato di Arezzo;
Giamminola Angela, collaboratrice del consiglio di patronato di Como;
Giglio Onofrio Giuseppe, ex operaio specializzato per gli istituti di pena;
Girardi Marcella in Naso, assistente carceraria, Trapani;
Goi Maria, assistente carceraria, Lodi;
Grandicelli Antonio, ex operaio per gli istituti di pena;
Guarnotta Giuseppina in Pucci, assistente carceraria, Trapani;
Innocenti Lorenzo, ex operaio specializzato per gli istituti di pena;
Iorio suor Maria Teresa, ex guardiana della casa penale per donne di Perugia;
Lauroni Silvera, assistente carceraria, Frosinone;
Longo Ida Pasqualina, assistente carceraria, Lecce;
Lo Porto dott. Ferdinando, oculista presso l'istituto rieducativo San Cataldo, Caltanissetta;
Maffezzoli Mario, assistente carcerario, Sanremo;
Malandra dott. Adolfo, insegnante della scuola carceraria del carcere giudiziario di Vigevano;
Mancini Americo, assistente carcerario, Velletri;
Mancini Marcello, insegnante della scuola carceraria di Pesaro;

Martinelli Biagio, ex operaio specializzato per gli istituti di pena;
Massa Giuseppe, assistente carcerario, Sanremo;
Mauri Angelo, assistente carcerario, Monza;
Mencarelli suor Clelia, assistente carceraria, Civitavecchia;
Meogrossi Elsa ved. Rosati, assistente carceraria, Avezzano;
Micheletti prof. Annibale, benemerito dell'assistenza carceraria, Lucca;
Michelori prof. Marta, collaboratrice del consiglio di patronato di Urbino;
Morelli Lea, benemerita, dell'assistenza carceraria, Orvieto;
Murmura Folino Maria, benemerita nell'assistenza carceraria e post-carceraria, Vibo Valentia;
Nanni Elsa, assistente carceraria, Rovigo;
Nonini padre Andrea Gregorio, assistente carcerario, Varese;
Origlia dott. Francesco, pretore del mandamento di Locri;
Palmas prof. Gian Luigi, collaboratore del consiglio di patronato di Cagliari;
Patti Rocco, brig. agenti di custodia del carcere giudiziario di Palmi;
Passafiume Francesco, assistente carcerario, Pisa;
Pasolini Paola, assistente carceraria, Ravenna;
Pasquale rag. Francesco, assistente carcerario, Lodi;
Paticchio Giovanna, assistente carceraria, Lecce;
Pellizzer Flavio, assistente carcerario, Bassano del Grappa;
Peluffo Liliana, collaboratrice del consiglio di patronato di Savona;
Perrone Antonio, assistente carcerario, Lecce;
Pinelli Contessa Maria Cristina, collaboratrice del consiglio di patronato di Roma;
Pintaldi Giuseppe, ex aiutante principale degli istituti di pena;
Piovano Umberto, componente del consiglio di patronato di Mondovì;
Pizzari suor Maria, superiora dell'istituto San Vincenzo di Palermo;
Polo geom. Vincenzo, componente del consiglio di patronato di Civitavecchia;
Prato Lina, assistente carceraria, Ravenna;
Ravaglia Anna, assistente carceraria, Ravenna;
Rebucci dott. Ermete, collaboratore del consiglio di patronato di Urbino;
Reverdito Angela Santina, collaboratrice del consiglio di patronato di Savona;
Romeres Giuseppina, assistente carceraria, Agrigento;
Rosas Antonio, componente del consiglio di patronato di Nuoro;
Rotino Alessandro, assistente carcerario, Lecce;
Rumori Olga, collaboratrice del consiglio di patronato di Urbino;
Ruosi Frate Marcello, collaboratore del consiglio di patronato di Rimini;
Salsedo Giuseppe, assistente carcerario, Agrigento;
Santarelli Luigi, ex operaio specializzato per gli istituti di pena;
Scaldaferri Delfina, assistente carceraria, Castrovillari;
Scanu suor Caterina, assistente carceraria, Oristano;
Scarsella Michele, assistente carcerario, Lecce;
Schiassi Mimma, collaboratrice del consiglio di patronato di Bologna;
Scirè Sebastiano, maresciallo di pubblica sicurezza, addetto al consiglio di patronato di Roma;
Sciuto Giovanni, ex brigadiere del corpo agenti di custodia di Siracusa;
Seguro Augusto, direttore provinciale del patronato ACLI di Cagliari;
Serra prof. Marco, collaboratore del consiglio di patronato di Cagliari;
Spalvieri avv. Fernando, componente del consultivo del consiglio di patronato di Ascoli Piceno;
Speranza dott. Raffaele, segretario del consiglio di patronato di Monza;
Sterbini dott. Giuseppe, assistente carcerario, Roma;
Tarantelli Luciano, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Tedeschi Aurelio, capo d'arte della casa penale di Augusta;
Terragni Massimo, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Tompesi prof. Luciano, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Tucci dott. Francesco, componente del consiglio di patronato di Lucca;
Verdacchi dott. Cesare, assistente carcerario, Roma;
Vezzoso prof.ssa Teresa Maria, assistente carceraria, Matera;
Vitalini Sacconi dott. Marina, collabora alla rieducazione e l'emenda dei minori, Roma;
Vivona Anna Maria, assistente carceraria, Trapani;
Volpe Giuseppe, autore, regista e attore del programma « La Caravella », Trani;
Zardini Giuliana, assistente carceraria, Verona;
Zizi avv. Onorato, componente del consiglio di patronato di Nuoro.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

(10502)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi differenziali per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione in olio in Italia o esportati da questo paese.

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) Lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) Lire
Valevoli dal 4 giugno 1973		
Raccolti in Germania	1.842	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	1.038	—
Raccolti in Francia	595	—
Raccolti in Danimarca	456	—
Raccolti in Irlanda	—	83
Raccolti in Italia	—	1.626
Valevoli dall'11 giugno 1973		
Raccolti in Germania	2.015	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	1.187	—
Raccolti in Francia	730	—
Raccolti in Danimarca	560	—
Raccolti in Irlanda	—	419
Raccolti in Italia	—	1.994
Valevoli dal 18 giugno 1973		
Raccolti in Germania	2.160	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	1.311	—
Raccolti in Francia	842	—
Raccolti in Danimarca	646	—
Raccolti in Irlanda	—	336
Raccolti in Italia	—	2.302
Valevoli dal 25 giugno 1973		
Raccolti in Germania	2.391	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	1.508	—
Raccolti in Francia	1.021	—
Raccolti in Danimarca	783	—
Raccolti in Irlanda	—	413
Raccolti in Italia	—	2.792

(10537)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	473.249 (nuda proprietà ed usufrutto)	Chiaravalle Andro e Donata fu Donato, minori sotto la patria potestà della madre Federici Maria, vedova di Chiaravalle Donato, domiciliati a Barete (L'Aquila). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Federici Maria di Antonio, vedova di Chiaravalle Donato, domiciliata a Barete (L'Aquila)	42.000

(10540) Roma, addì 7 agosto 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1973

Dollaro USA	578,75
Dollaro canadese	576,50
Franco svizzero	193,88
Corona danese	101,30
Corona norvegese	105,035
Corona svedese	139,475
Fiorino olandese	218,09
Franco belga	15,685
Franco francese	135,77
Lira sterlina	1431,775
Marco germanico	238,06
Scellino austriaco	32,445
Escudo portoghese	25,05
Peseta spagnola	10,104
Yen giapponese	2,181

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, (registro n. 31, foglio n. 322) è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 25 luglio 1970 dal prof. Civiletti Antonino, avverso la nota ministeriale n. 3299 del 1° marzo 1970 con la quale gli è stata negata l'applicazione del beneficio previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 340.

(10565)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973 (registro n. 21, foglio n. 299) è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 luglio 1969 dalla prof.ssa Del Monaco Rita, avverso il provvedimento ministeriale n. 968 del 16 luglio 1969, in ordine alla revoca del trasferimento alla scuola media « D. Alighieri » di Lecce.

(10566)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 305, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 ottobre 1968 dalla prof.ssa Mangione Rosalia, avverso la revoca della nomina per l'insegnamento di educazione artistica presso la sezione staccata di Villa Franca Sicula per due ore settimanali, assegnate con nota n. 2496/A4 dell'11 novembre 1967.

(10567)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973 (registro n. 21, foglio n. 302), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 marzo 1967, dalla prof.ssa Di Maio Papa Maria che chiedeva l'annullamento della decisione emessa il 28 gennaio 1967 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Caserta.

(10570)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972 (registro n. 90, foglio n. 42), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 febbraio 1968 dal prof. Cicchitelli Salvatore, avverso la decisione n. 25753 del 12 gennaio 1968 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Cosenza.

(10572)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Reggio Emilia

Con deliberazione n. 801 del 22 maggio 1973 della giunta regionale dell'Emilia Romagna, il tratto della strada provinciale Reggio-Cavriago-Montecchio che corre dallo sbocco di via Premuda allo sbocco di via Alessandro Volta in riva sinistra del torrente Modolena, della lunghezza di m. 1.570 circa (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è declassificato da provinciale e pertanto depennato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Reggio Emilia.

Lo stesso tronco stradale viene, per conseguenza, incluso nell'elenco delle strade comunali del comune di Reggio Emilia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

(10504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 18 aprile 1973 e modificata con decreti ministeriali 14 giugno 1973 e 15 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Cargnel Antonietta, nata a Calabritto il 6 novembre 1939 — punti 95 su 100
2. Cremoni Luisella, nata a Sassari il 27 agosto 1942 — » 90 »
3. De Rosa Franco, nato ad Apecchio il 4 novembre 1941 — » 90 »
4. Ferracin Giuseppe, nato a Vicenza il 29 maggio 1934 . — » 90 »
5. Grima Pietro, nato a Bari il 1° giugno 1941 — » 90 »
6. Marani-Toro Giuseppe, nato a Pescara il 2 dicembre 1937 — » 90 »
7. Marigliano Vincenzo, nato a Roma il 21 gennaio 1942 — » 90 »
8. Rossi Franca, nata a Roma il 18 maggio 1941 — » 90 »
9. Betti Federico, nato a Osimo il 18 dicembre 1936 — » 85 »
10. Rosci Maria Antonietta, nata a Roma il 10 maggio 1934 . — » 85 »
11. Arena Felice, nato a Villafrati il 23 febbraio 1935 — » 80 »
12. Colavolpe Vincenzo, nato ad Amalfi il 1° settembre 1927 — » 80 »
13. Pane Gaetano, nato ad Ercolano il 12 marzo 1939 — » 80 »
14. Santacroce Pietro, nato ad Abbazia il 28 ottobre 1935 — » 80 »
15. Soranzo Luisa Maria, nata a Malnate il 14 giugno 1938 . — » 80 »
16. Caponnetto Simone, nato a Catania il 5 ottobre 1930 — » 75 »
17. Colantonio Salvatore, nato ad Arce il 6 maggio 1932 — » 75 »
18. Colomba Angelo, nato a Castellammare del Golfo l'11 agosto 1938 . — » 75 »
19. D'Annibali Sergio, nato a Roma il 22 gennaio 1925 . — » 75 »
20. Galanti Giorgio, nato a Roma il 16 settembre 1933 — » 75 »
21. Giovannelli Anna Maria, nata a Genova il 23 novembre 1936 . — » 75 »
22. Padula Antonio, nato a Matera il 9 giugno 1937 — » 75 »
23. Paoli Mario, nato a Castelfiorentino il 11 giugno 1931 — » 75 »
24. Rinaldi Vittorio Mario, nato a Manfredonia il 24 settembre 1934 . — » 75 »
25. Rude Laura, nata a Pola il 10 marzo 1941 — » 75 »
26. Tallarino Giuseppe, nato a Napoli il 31 marzo 1932 — » 75 »
27. Tassara Maria Angela, nata a Lavagna il 9 novembre 1939 — punti 75 su 100
28. Urciuoli Attilio, nato a Potenza l'8 gennaio 1936 — » 75 »
29. Vannini Vittorio, nato a Bologna il 29 luglio 1937 — » 75 »
30. La Gioia Giorgio, nato a Taranto l'11 gennaio 1938 — » 73 »
31. Manghisi Onofrio Giuseppe, nato a Castellana Grotte il 28 gennaio 1940 . — » 73 »
32. Tornese Elide, nata a Roma il 10 dicembre 1935 — » 72 »
33. Bruto Lidia, nata a Messina il 6 agosto 1939 — » 71 »
34. Assumma Marcello, nato a Civitavecchia l'8 aprile 1938 — » 70 »
35. Carcò Francesco Paolo, nato a Reggio Calabria l'11 ottobre 1940 — » 70 »
36. Cappellazzo Umberto, nato a Treviso il 26 settembre 1934 — » 70 »
37. Gulisano Giuseppe, nato ad Acireale il 10 novembre 1939 — » 70 »
38. Lanciotti Giovanni, nato a Roma il 26 settembre 1933 — » 70 »
39. Roca Giovanni, nato a Bari il 4 gennaio 1927 — » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro: GUI

(10543)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso al posto di veterinario ispettore addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria nel comune di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Terni n. 1031 del 20 luglio 1971 relativo al bando di concorso per il posto di veterinario ispettore addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Terni;

Visto il successivo decreto n. 127/R del 3 maggio 1972 con il quale lo stesso veterinario provinciale di Terni costituisce la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.802.C2/1823 del 21 maggio 1973 con il quale il Ministero della sanità designa quale segretario della citata commissione esaminatrice il dott. Capotorto Carlo, consigliere del Ministero della sanità, in sostituzione della dottoressa Sellini Vincenzina, dimissionaria;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1144 del 19 giugno 1973;

Visto il Regolamento 11 marzo 1973, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1973, n. 2211, relativo ai concorsi sanitari presso enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione dell'Umbria 19 luglio 1972, n. 13;

Decreta:

Il dott. Capotorto Carlo, consigliere del Ministero della sanità, per i motivi indicati in premessa, è nominato segretario della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario ispettore addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Terni e di cui al bando del veterinario provinciale di Terni n. 1031 del 20 luglio 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione dell'Umbria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 2 agosto 1973

Il vice presidente: TOMASSINI

(10575)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 dicembre 1972, n. **199-1560**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per quanto attiene la ripartizione dell'indennità al personale direttivo e di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui alle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 5 e 10 novembre 1971, n. 1;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6209 1063/51-I. Pers. di data 15 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta provinciale provvede di anno in anno, con proprio provvedimento, all'accertamento delle progettazioni e delle direzioni dei lavori della provincia, curate dalla stessa e portate a termine nell'anno considerato, nonchè dei lavori solo progettati o solo diretti, agli effetti della concessione dell'indennità prevista dall'art. 136 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

Art. 2.

Per progettazioni curate dalla provincia si intendono i progetti e le perizie elaborati direttamente dai funzionari tecnici dell'amministrazione, nonchè i progetti di variante e gli aggiornamenti tecnici elaborati dai medesimi, che modifichino sostanzialmente progettazioni predisposte originariamente da professionisti esterni.

Per direzioni lavori curate dalla provincia si intendono quelle affidate a funzionari tecnici dell'amministrazione, anche relative a progetti o perizie elaborati da professionisti esterni alla medesima.

Art. 3.

Per l'accertamento dell'ammontare complessivo delle progettazioni e direzioni lavori si ha riguardo:

a) per i lavori progettati e diretti, alla somma delle medie fra gli importi delle progettazioni, detratte le quote per imprevisti, spese generali ed eventuali opere artistiche, e gli importi delle direzioni lavori, sia in appalto che in economia, risultanti dagli stati finali o da titoli di pagamento, secondo la seguente formula:

$$A = \Sigma \frac{P + D}{2}$$

b) per i lavori solo progettati o solo diretti, alla somma degli importi delle progettazioni approvate dalla Giunta provinciale ed alla somma degli importi delle direzioni lavori, determinate come indicato in *a*), secondo la seguente formula:

$$A' = \Sigma P' + \Sigma D'$$

dove P e P' rappresentano, nei due casi, gli importi delle progettazioni, D e D' gli importi relativi alle direzioni lavori ed A e A' il rispettivo ammontare.

Per stabilire le opere da prendere in considerazione nell'anno considerato si ha riguardo, sia per i lavori progettati e diretti, sia per i lavori solo progettati o solo diretti, alla data di emissione dei relativi stati finali.

Nel caso di più appalti si tiene conto, ai fini della determinazione dell'anno, dell'ultimo stato finale.

Egualmente, nel caso di lavori in economia, si tiene conto dell'ultimo titolo di pagamento.

Art. 4.

L'ammontare globale dell'indennità «I» è determinato applicando la percentuale dell'1 per cento all'importo A e la percentuale dello 0,50 per cento all'importo A', determinati in conformità al precedente art. 3), secondo la seguente formula:

$$I = 1\% \times A + 0{,}50\% \times A'$$

Nelle somme di cui ai commi precedenti, non possono essere prese in considerazione progettazioni o direzioni lavori concernenti l'ordinaria manutenzione.

Art. 5.

Alla fine di ogni anno l'ingegnere capo compila l'elenco dei funzionari aventi diritto all'indennità comprendendovi il personale direttivo e di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici, che abbia collaborato alla compilazione dei progetti od abbia partecipato alle incombenze attinenti alla direzione lavori, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

Con lo stesso provvedimento di cui all'art. 1 del presente regolamento la Giunta provinciale procede alla suddivisione dell'indennità fra i funzionari aventi diritto, fissandone la quota-parte in proporzione al parametro corrispondente alla rispettiva qualifica rivestita alla data del 31 dicembre dell'anno considerato, moltiplicato per il coefficiente 2,00 nel caso dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva e per il coefficiente 1,00 nel caso dei funzionari appartenenti alla carriera di concetto, secondo la seguente formula:

$$i = \frac{I}{\Sigma\, ps} \cdot ps$$

dove *i* rappresenta l'indennità spettante a ciascun funzionario, *I* l'importo totale da suddividere, *ps* il parametro del singolo moltiplicato per il coefficiente.

Nel caso in cui il servizio presso la provincia cessi o abbia inizio nel corso dell'anno, l'indennità viene attribuita al funzionario in misura proporzionale ai mesi interi di servizio prestato nell'anno stesso.

Art. 7.

L'indennità attribuita a ciascun funzionario non può essere superiore al 50 per cento dello stipendio in godimento. Nel caso di supero del predetto limite, accertato in sede di fissazione delle indennità, la quota eccedente va ridistribuita fra tutti gli altri aventi diritto secondo la formula di cui all'art. 6.

Art. 8.

L'indennità non può essere concessa al dipendente che, nell'anno considerato, abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 19 dicembre 1972

p. *Il presidente della Giunta provinciale*
MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1973
Registro n. 18, *foglio n.* 159

(10513)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 aprile 1973, n. **23-1593**/Legisl.

Regolamento per la definizione dei requisiti tecnici degli immobili o mobili oggetto dell'agriturismo

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1329 datata 28 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

Gli edifici destinati ad ospitare le attività agrituristiche ai sensi della legge 20 marzo 1973, n. 11, in « Bollettino Ufficiale » n. 15 datato 3 aprile 1973, devono possedere normali requisiti di pulizia, di sicurezza e stabilità, di comodità e funzionalità.

Art. 2.

Gli edifici di cui all'articolo precedente devono essere dotati di impianti igienico-sanitari illuminati e aereati direttamente dall'esterno.

Se questi sono privi di ventilazione naturale, debbono essere aereati con aspiratore che assicuri 15 ricambi d'aria all'ora, che entri in funzione con l'accensione della luce e sia comandato da interruttore a tempo.

Se l'edificio è destinato a ricettività permanente deve essere dotato, ogni 6 persone o frazione di 6 superiore a 2, famiglia ospitante inclusa, di una delle seguenti serie di pezzi sanitari:

A) lavabo;
vasca da bagno o piatto doccia;
bidet;
vaso.

B) lavabo;
vasca da bagno o piatto doccia;
vaso.

Per edifici che si trovano, per particolari situazioni di isolamento, sprovvisti di energia elettrica e di acqua corrente, sono ammesse deroghe da valutarsi caso per caso.

Art. 3.

I locali destinati al soggiorno degli ospiti devono avere accesso comodo, sicuro e non obbligato a stanze da letto o servizi della famiglia ospitante o di altri ospiti. Essi debbono possedere i requisiti di abitabilità fissati dal regolamento edilizio locale e in mancanza di questo, avere una superficie minima di mq. 8, un'altezza minima di m. 2,40 o se il soffitto è inclinato, un'altezza media di m. 2,40 con un minimo di m. 1,80.

Art. 4.

L'impianto elettrico e quello eventuale di riscaldamento debbono rispondere alle norme di sicurezza vigenti.

Eventuali stufe a carbone o a gas debbono essere dotate di camino esalatore.

Art. 5.

Il mobilio e l'arredo dei locali a servizio del pubblico debbono essere decorosi.

Per stanze da letto, l'arredamento minimo, sarà costituito da:

letti in numero massimo di uno per ogni 6 mq. di superficie di stanza, dotati di materasso, cuscino, biancheria, coperte;
armadio;
tavolo;
sedie.

Qualora la stanza sia dotata di lavabo la zona parete da esso interessata deve essere adeguatamente rivestita.

Art. 6.

La sistemazione e l'arredamento delle stanze o degli alloggi per l'ospitalità come dei locali per la vendita o il consumo dei prodotti agricoli deve avvenire oltrechè nel rispetto delle norme igieniche, urbanistiche e paesaggistiche vigenti anche nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio alle quali, sia la sistemazione come l'arredamento, debbono naturalmente adeguarsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 aprile 1973

p. *Il presidente della Giunta provinciale*
MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1973
Registro n. 18, *foglio n.* 49

(10512)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.